



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 375 DEL 31 maggio 2007

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 31 maggio 2007 dalla **Commissione Disciplinare** costituita, dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Lucio Colantuoni e dall'avv. Valentina Ramella, Componenti, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio:

“ “ “ N. 39

a) RECLAMI

Reclamo della Soc. AREZZO avverso l'ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Arezzo-Cesena dell'1/5/07 – C.U. 341 del 2/5/07).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Arezzo la sanzione della ammenda di € 15.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Arezzo-Cesena dell'1/5/07, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo l'annullamento della sanzione.

A sostegno del gravame, si osserva, innanzitutto, che il comportamento sanzionato si sarebbe concretizzato in un grido di brevissima durata, non offensivo, né tantomeno espressione di discriminazione razziale; in secondo luogo, che comunque esso sarebbe stato posto in essere da una esigua frangia di tifosi; in terzo luogo, che la Società ha sempre condannato ogni forma di discriminazione razziale, attivandosi concretamente per evitare il verificarsi di simili manifestazioni.

I motivi della decisione

La Commissione rileva che, secondo quanto risulta dagli atti ufficiali, i sostenitori aretini hanno intonato ripetutamente cori espressione di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

Tali comportamenti sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono in contrasto con le affermazioni riportate negli atti ufficiali, che risultano esaurienti e dettagliate nella descrizione dei fatti.

Ne deriva che il provvedimento del Giudice Sportivo appare immune da censure, essendosi fondato su atto che fa piena prova, e, in particolare, che la sanzione irrogata appare equa, essendo stata quantificata nella misura minima stabilita dall'art. 9 bis, n. 3, del CGS.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. VERONA avverso l'inibizione a tutto il 20 giugno 2007 e ammenda € 5.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo al dirigente Giuseppe CANNELLA (gara Verona-Frosinone del 12/5/07 – C.U. 361 del 14/5/07).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto a Giuseppe Cannella, direttore sportivo della Soc. Verona, la sanzione dell'inibizione sino al 20 giugno 2007 e quella della ammenda di € 5.000,00, per il comportamento tenuto in occasione della gara Verona-Frosinone del 14/5/2007, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo l'annullamento della sanzione e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

A sostegno del gravame, si osserva che il Cannella non sarebbe stato inserito nell'elenco di gara a causa di un errore e a sua insaputa, con la conseguenza che sarebbe entrato nel recinto di giuoco in buona fede; che il comportamento istintivo del Cannella, certamente deprecabile, sarebbe stato causato dalla tensione emotiva della gara e, comunque, sarebbe la conseguenza di una provocazione; che la sanzione sarebbe non proporzionata in relazione ai fatti accaduti e in considerazione della mancanza di precedenti.

Alla riunione odierna, è comparso il Cannella, il quale si è scusato per il comportamento tenuto, e il difensore della Soc. Verona, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive.

I motivi della decisione

La Commissione rileva che il reclamo è parzialmente fondato.

Secondo quanto risulta dagli atti ufficiali, il Cannella, nel corso del primo tempo, si è intrattenuto nel recinto di giuoco senza autorizzazione e, nel corso dell'intervallo, si è rivolto a un tesserato della squadra avversaria ingiuriandolo e minacciandolo.

Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante in ordine allo svolgimento dei fatti sono in contrasto con le affermazioni riportate negli atti ufficiali, che risultano esaurienti e dettagliate.

Tuttavia, valutati - ai fini della determinazione della sanzione - sia il comportamento processuale del Cannella, sia la mancanza di precedenti specifici, appare equa la sanzione di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce l'inibizione a tutto il 7 giugno 2007, confermando la sanzione dell'ammenda; dispone la restituzione della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Luigi CORIONI – Presidente Soc. Brescia: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 commi 1,2 e 3 C.G.S.;

Soc. BRESCIA: violazione art. 2 comma 4 e art. 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità diretta. (gara Mantova-Brescia del 31/3/07).

Il procedimento

Con provvedimento del 2/4/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Luigi Corioni, Presidente della Soc. Brescia, per violazione dell'art. 3, comma 1, con le aggravanti di cui all'art. 4, comma 1, 2, 3, del CGS, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell'ambito federale, nonché la Soc. Brescia per violazione dell'art. 2, comma 4, e 3, comma 2, del CGS, per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 e dell'inibizione per tre mesi per il Corioni e a quella dell'ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Brescia.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del Corioni riportate sui quotidiani Tuttosport, La Gazzetta dello Sport, Corriere della Sera e Gazzetta di Mantova del 1/4/2007 sono censurabili.

Le affermazioni fatte dall'incolpato (tra le altre, "ho visto un arbitro in malafede e delinquente", "è un deficiente e forse anche disonesto", "uno scemo così non lo avevo mai visto in quarantanni di calcio", "spero che venga radiato perché è un disonesto") travalicano il lecito diritto di critica, perché tendono a insinuare dubbi sulla correttezza dell'operato dell'arbitro e sulla sua imparzialità e a sminuirne le qualità personali.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Corioni, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, appaiono quelle di cui al dispositivo. Peraltro, la sanzione dell'inibizione avrà decorrenza dal 1/10/2007, cioè dalla data di scadenza di quella in essere (di cui al C.U. 293 del 3/4/2007).

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di €10.000,00 e dell'inibizione per tre mesi a Luigi Corioni e quella dell'ammenda di € 10.000,00 alla Soc. Brescia.

Sig. Pietro LO MONACO – Dirigente Soc. Catania: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 commi 1,2 e 3 C.G.S.;

Soc. CATANIA: violazione art. 2 comma 4 e art. 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità diretta (dichiarazioni alla stampa del 4/4/07).

Il procedimento

Con provvedimento del 6/4/2007, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Pietro Lo Monaco, amministratore delegato e legale rappresentante della Soc. Catania, per violazione dell'art. dell'art. 3, comma 1, con le aggravanti di cui all'art. 4, comma 1, 2, 3, del CGS, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell'ambito federale, nonché la Soc. Catania per violazione dell'art. 2, comma 4, e 3, comma 2, del CGS, per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio amministratore delegato e legale rappresentante.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale, al di là di alcune considerazioni inconferenti, da una parte, si rileva che le dichiarazioni sarebbero state enfatizzate, riportando espressioni mai utilizzate, e, dall'altra, si ricordano le capacità professionali e sportive dell'incolpato. In conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 e dell'inibizione per tre mesi per il Lo Monaco e a quella dell'ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Catania.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e esaminate le argomentazioni difensive, rileva che le dichiarazioni del Lo Monaco riportate sul quotidiano La Gazzetta dello Sport del 4/4/2007 sono censurabili.

Le affermazioni fatte dall'incolpato (tra le altre, "c'è la volontà di mandare il Catania in B", "complimenti al giudice, che con noi è sempre molto ispirato, e alla Commissione disciplinare per quanto deciderà: so già il responso", "Matarrese è il presidente dei potenti", "c'è qualcosa di poco chiaro in questa storia: questo è un campionato falsato") travalicano il lecito diritto di critica, perché tendono a insinuare dubbi sulla correttezza dell'operato di soggetti e organismi operanti nell'ambito federale e, quindi, indirettamente, sulla loro imparzialità.

La tesi difensiva secondo la quale le espressioni riportate nell'articolo non sarebbero mai state utilizzate non può trovare accoglimento in mancanza di una smentita effettuata nei termini della normativa vigente.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Lo Monaco, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 e dell'inibizione per tre mesi a Pietro Lo Monaco e quella dell'ammenda di € 10.000,00 alla Soc. Catania.

Sig. Ettore SETTEN – Presidente Soc. Treviso: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3 quarto capoverso del Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club;

Soc. TREVISO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta.

Il procedimento

Con provvedimento del 24/4/2007 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Ettore Setten, presidente e legale rappresentante della Soc. Treviso, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione al mancato rispetto dei criteri di cui al paragrafo 2.3, quarto capoverso, del Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club”, nonché la Soc. Treviso per violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio presidente.

Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che i lavori mancanti, peraltro di modesta entità, verranno completati entro il 10 giugno prossimo.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 per il Setten e di € 1.500,00 per la Soc. Treviso.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e le argomentazioni difensive, rileva che i comportamenti ascritti agli incolpati sono censurabili.

Secondo quanto risulta dagli atti ufficiali, nella riunione del 19/5/2006, la Commissione licenze di primo grado ha verificato il mancato rispetto da parte della Società del criterio infrastrutturale I.19 C, relativamente alla sala lavoro e alla sala interviste dello stadio O. Tenni, e con lettera del 14/6/2006 ha indicato nel 30/9/2006 il termine perentorio entro cui provvedere per la sanatoria di tale difetto.

Successivamente, nella riunione del 29/11/2006, la Commissione, esaminati i documenti e le relazioni dell’esperto in materia di criteri infrastrutturali, ha riscontrato che la Società aveva provveduto solo parzialmente alla realizzazione dei lavori necessari; di conseguenza, preso atto della dichiarazione della Società secondo la quale i lavori sarebbe stati ultimati entro breve tempo, ha fissato un nuovo termine nel 31/12/2006.

Con lettera del 29/12/2006, poi, la Soc. Treviso ha comunicato che, contrariamente a quanto programmato dal Comune di Treviso, i lavori non erano stati ultimati.

Tale comportamento determina la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione al paragrafo 2.3, quarto capoverso, del “Manuale per l’ottenimento della Licenza da parte dei club”.

Le argomentazioni difensive non appaiono fondate, per le ragioni che questa Commissione ha già evidenziato in precedenti decisioni (del 13/12/2006 - C.U. n. 152 e del 1.3.2007 – C.U. n. 246).

Deve conseguentemente affermarsi, stante l’illiceità del comportamento descritto, la responsabilità del Setten, quale presidente e rappresentante legale della Soc. Treviso, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., alla quale segue, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., quella diretta della Società di appartenenza.

Ai fini della qualificazione e quantificazione della sanzione, dovendosi valutare il comportamento degli incolpati ai sensi dell’art. 1 del C.G.S. in assenza di una specifica previsione sanzionatoria e apparendo le norme in materia di non agevole interpretazione, almeno *prima facie* e in sede di prima applicazione, si reputa equo contenere la sanzione nella misura di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 a Ettore Setten e di € 1.500,00 alla Soc. Treviso.

Il Presidente: f.to *prof. Claudio Franchini*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre l'11 giugno 2007.

PUBBLICATO IN MILANO IL 31 MAGGIO 2007

IL PRESIDENTE
Antonio Matarrese